

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE
SERVIZIO 14 - UFFICIO SERVIZIO PER IL TERRITORIO DI ENNA
U. O. n° 3 Gestione delle Risorse Naturalistiche - Ripartizione Faunistico Venatoria
Via Alcide De Gasperi n°5 – ☎ 0935 500404 – Fax 0917523979
✉ servizio14.uo3.svilupporurale@regione.sicilia.it

E N N A

Protocollo n° 01219/UO3/RIP

Enna li 4 SETT. 2015

Oggetto: Provvedimento per l'esercizio della caccia alla volpe in battuta stagione venatoria 2015/2016.

SERVIZIO UST - EN U.O. N. 3 - Ripartizione Faunistico Venatoria

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la Legge n° 157 del 11 febbraio 1992;
Vista la legge regionale n°33/97 e successive modifiche ed integrazioni ;
Vista la legge regionale n. 19 del 10/08/2011;
Vista la circolare n° 13 del 19 giugno 2009 a firma del Dirigente Generale;
Visto il D. A. n° 47/gab del 7 agosto 2015 contenente le norme del calendario venatorio per la stagione 2015/2016;
Visto in particolare l'art. 5 dell'allegato "A" del D. A. n° 47/gab sopra menzionato;

Si emanano le seguenti disposizioni per l'esercizio della caccia alla volpe in battuta nella provincia di Enna valido dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016

Dal 20 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 la caccia alla volpe è consentita in tutto il territorio regionale, così come previsto dall'art. 4 lettera e) dell'allegato "A" del calendario venatorio 2015/2016.

Dal 20 settembre al 31 dicembre 2015 la caccia alla volpe è consentita sia in forma libera che in **battuta**, se in **battuta**, deve essere autorizzata preventivamente dalla Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna. (art. 5 comma 1 dell'allegato "A" del Calendario Venatorio 2015/2016)

Dal 01 gennaio al 31 gennaio 2015 la caccia alla volpe è consentita in battuta con l'ausilio dei soli cani da seguita e da tana, previa autorizzazione della Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna. E' altresì consentita in forma libera esclusivamente da appostamento temporaneo e senza l'ausilio dei cani.

Negli AATTCC di EN1 e EN2 possono essere autorizzate squadre, formate da un numero di cacciatori residenti nell'ambito interessato o da cacciatori regolarmente ammessi negli ambiti per dove si richiede l'autorizzazione (EN1 o EN2), compreso tra un minimo di 6 ed un massimo di 35 e sono composte da un caposquadra e da un vice caposquadra e da conduttori di cani da seguita (n. 1 cane per partecipante, massimo 20 cani per squadra).

Tutti i componenti devono essere in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino di caccia per la stagione venatoria 2015/2016.

Dal 20 settembre 2015 al 31 dicembre 2015 la richiesta di autorizzazione per la caccia alla volpe in battuta deve pervenire quindici giorni prima dell'effettuazione della battuta.

Dall' 1 gennaio al 31 gennaio 2015 termine ultimo per la presentazione della domanda di autorizzazione è l' 11 dicembre 2015.

La richiesta di autorizzazione alla battuta deve pervenire presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna , sottoscritta dal caposquadra, in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo, allegando le copie del porto fucile dei cacciatori componenti la squadra. A ciascuna squadra autorizzata la Ripartizione assegnerà un numero; **l'appartenenza a ciascuna squadra dovrà risultare nello spazio del tesserino regionale mediante l'annotazione del numero e del nome della squadra di appartenenza.**

Il caposquadra organizza e dirige la battuta, controlla il numero e l'elenco dei cacciatori partecipanti alla battuta e si impegna ad accettare anche a nome degli altri componenti tutte le norme vigenti in materia di caccia previa apposizione della firma sulla richiesta.

Al caposquadra sarà consegnata l'autorizzazione e la modulistica.

La squadra opera sotto la responsabilità del capo squadra che preventivamente dovrà comunicare per scritto alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Enna il numero delle battute e le località in cui si effettueranno; tenendo conto di quanto previsto all'art. 20 comma 1 della legge regionale n°33/97 e successive modifiche ed integrazioni contenente norme su particolari modalità di caccia richiamate dal D. A. n° 47/gab art. 5 dell'allegato "A" (Calendario venatorio 2015/2016).

Entro le 48 ore successive alla battuta di caccia, il capo squadra è tenuto ad inviare la scheda consultiva debitamente compilata sulla quale verranno riportati i dati anagrafici dei componenti la squadra, la zona dell'intervento, il luogo ed il giorno della battuta, nonché il numero degli abbattimenti ed il sesso dei capi abbattuti ed avvistati e dovrà procedere alla compilazione integrale dell'apposito modulo per la statistica dei capi abbattuti.

Il caposquadra dovrà provvedere ad apporre, un'ora prima dell'alba, tabelle riportanti la dicitura **"ATTENZIONE BATTUTA DI CACCIA ALLA VOLPE"**, in corrispondenza dei sentieri principali, dei sentieri di maggior passaggio di escursionisti e cercatori di funghi, nonché agli incroci dei sentieri, allo scopo di far conoscere ai terzi lo stato di pericolosità della particolare forma di caccia in atto nella zona e di rendere il più sicuro possibile lo svolgimento della battuta, senza peraltro precludere l'accesso a chi intenda inoltrarsi nella zona stessa.

Il caposquadra è tenuto a segnalare l'inizio e la fine della battuta con apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata ed inoltre procedere alla raccolta dei selvatici abbattuti utilizzando guanti e sacchetti di plastica per il trasporto.

Tutti i cacciatori partecipanti alla battuta devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica, gli stessi non devono abbandonare la posta assegnatogli fino al segnale acustico di fine battuta.

I conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine battuta e sono autorizzati alla raccolta dei capi feriti.

E' vietata la rimozione di animali inselvatichiti o domestici rinvenuti morti, che dovranno essere tempestivamente segnalati al servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente per territorio o alle forze dell'ordine, specificando la località esatta del ritrovamento.

La violazione a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di caccia e la mancata esecuzione degli adempimenti sopra citati, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, comporterà la revoca immediata dell'autorizzazione a carico del singolo trasgressore, se personalmente responsabile della violazione, o dell'intera squadra se la violazione è commessa in forma collettiva.

La vigilanza sulla corretta osservanza è affidata ai soggetti previsti all'art. 44 della legge regionale 1 settembre 1997 n°33.

**F.to Il Dirigente della U.O. n. 3
Dott. Pietro Morgano**

***F.to Il Dirigente del Servizio
Dott. Ettore Foti***